Bur n. 157 del 11/11/2026

(Codice interno: 595266)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1231 del 27 ottobre 2026

Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) per la valutazione di efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione del Programma Predefinito (PP) n. 5 denominato "Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), finalizzato all'elaborazione di uno strumento di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'affiancamento tecnico-scientifico degli operatori dei Servizi per la Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL), dei datori di lavoro e dei soggetti formatori nell'utilizzo dello stesso, nonché al supporto tecnico-scientifico per la realizzazione del Programma Predefinito (PP) n. 5 denominato "*Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", costituisce il quadro normativo di riferimento in materia, definendo un sistema organico di prevenzione fondato sulla valutazione dei rischi, sulla responsabilizzazione dei soggetti aziendali e sulla centralità della formazione. La formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro non rappresenta, infatti, un mero adempimento formale, bensì uno degli strumenti principali attraverso i quali il sistema di prevenzione si traduce in comportamenti sicuri e in competenze effettivamente agite nei luoghi di lavoro.

L'esperienza maturata nelle attività di vigilanza e le evidenze scientifiche disponibili mostrano, tuttavia, che la sola erogazione di percorsi formativi non è di per sé sufficiente a garantire il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dei comportamenti e delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Assume pertanto rilievo decisivo la capacità del sistema regionale della prevenzione di monitorare e valutare, con metodologie scientificamente validate, l'efficacia reale della formazione erogata, al fine di individuarne punti di forza e criticità e di orientare conseguentemente una programmazione regionale più mirata, efficiente ed efficace. La misurazione dell'efficacia formativa consente, in altri termini, di spostare l'attenzione sulla qualità degli apprendimenti e sulla loro ricaduta sull'organizzazione del lavoro.

In tale direzione si muove l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), che, nell'introdurre un nuovo quadro organico e sistematico della disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha provveduto al riordino, alla modifica e all'accorpamento degli accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008 precedentemente adottati, in modo da garantire:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Coerentemente, il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031, approvato con l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 maggio 2026 (Rep. Atti n. 69/CSR) e recepito con DGR 30 giugno 2026, n. 648, prevede tra le azioni afferenti al Programma Predefinito (PP) n. 5 denominato "*Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*", la condivisione interregionale di principi, metodologie e contenuti di un modello per il monitoraggio della qualità ed efficacia della formazione, da attuare attraverso lo strumento del Piano Mirato di Prevenzione e orientato al supporto dei soggetti formatori e delle aziende.

In tale contesto, un ruolo centrale è assegnato ai Servizi per la Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, ai quali competono sia le funzioni di vigilanza e controllo sui

sistemi di formazione adottati dalle aziende, sia le funzioni di assistenza e di accompagnamento delle imprese. La corretta applicazione del modello di monitoraggio presuppone, infatti, che gli operatori SPISAL dispongano di criteri di valutazione condivisi e uniformi su tutto il territorio regionale e siano in grado, a loro volta, di orientare datori di lavoro e soggetti formatori nell'utilizzo degli strumenti di verifica dell'efficacia formativa: da qui la necessità di un affiancamento tecnico-scientifico qualificato, rivolto in prima battuta agli operatori dei Servizi e, successivamente, ai destinatari esterni.

Tale esigenza è emersa anche in seno al sottogruppo "*Valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*", inserito nel Gruppo tematico regionale "*Formazione*" di cui al Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Prevenzione – Sanità Pubblica 30 giugno 2022, n. 3, successivamente aggiornato con Decreto dello stesso Direttore 7 agosto 2024, n. 2, a supporto del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito con DGR 30 dicembre 2008, n. 4182 in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008. Con tali provvedimenti è stato dato avvio, in attuazione del PP5 del PNP 2026-2031 e alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, alla fase di programmazione regionale di un sistema di monitoraggio e di valutazione volto a verificare l'efficacia della formazione e a migliorarne la qualità, avvalendosi anche della consulenza del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell'Università degli Studi di Padova, in forza di quanto previsto dal citato Decreto n. 2/2024.

Il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), infatti, possiede una consolidata esperienza scientifica in materia di valutazione dell'efficacia della formazione, avendo già realizzato, in diverse occasioni, studi e ricerche in tale ambito e dispone delle competenze multidisciplinari necessarie per la conduzione di un'attività di valutazione scientificamente fondata. È proprio in ragione di tale esperienza e competenza che il Dipartimento FISPPA è stato coinvolto nei lavori del citato sottogruppo. L'Università, inoltre, in coerenza con i propri fini istituzionali di ricerca e con la cosiddetta "*terza missione*", ha interesse a sviluppare, per il tramite del Dipartimento, un'attività di ricerca applicata volta ad approfondire i modelli e gli strumenti di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con ricadute scientifiche suscettibili di valorizzazione e pubblicazione.

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune: nel caso di specie, la collaborazione consente di soddisfare congiuntamente l'interesse pubblico regionale alla qualificazione del sistema di monitoraggio e valutazione dell'efficacia formativa e l'interesse istituzionale dell'Università alla ricerca applicata nel medesimo ambito.

Alla luce di quanto sopra esposto, si intende sottoporre all'approvazione della Giunta regionale lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA, quale **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto le seguenti attività, tra loro funzionalmente connesse:

- l'elaborazione di uno strumento di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle relative linee guida d'uso, riferite sia alle micro e piccole imprese sia alle imprese medie e grandi, destinato a costituire un supporto operativo per i datori di lavoro e per i soggetti formatori, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR);
- l'attività di consulenza e affiancamento tecnico-scientifico in ordine alle modalità di utilizzo di tale strumento, da rivolgersi agli operatori SPISAL e, successivamente, ai datori di lavoro e ai soggetti formatori;
- il supporto tecnico-scientifico alla Regione nella realizzazione del "*Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" di cui al PP5, mediante la collaborazione all'elaborazione delle *check list* con cui le aziende possono verificare autonomamente la propria conformità alla normativa in relazione ai sistemi di formazione adottati, nonché mediante la raccolta e l'elaborazione dei risultati derivanti da tale attività di controllo;
- l'individuazione di buone prassi in materia di valutazione dell'efficacia della formazione e alla loro diffusione presso il sistema regionale della prevenzione, fornendo elementi conoscitivi, metodologicamente fondati, utili a migliorare la programmazione, la progettazione e l'erogazione della formazione regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche.

L'Accordo di Collaborazione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2031, quale termine del PP5 del PNP 2026-2031, salva eventuale proroga concordata per iscritto tra le Parti, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione.

Per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo, si propone di assegnare all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA un contributo complessivo massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), da erogare mediante ratei annuali pari ad euro 30.000,00/anno per ciascuna annualità dal 2027 al 2031, destinato all'attivazione di borse per attività di ricerca da conferire secondo le procedure e la normativa dell'Università. Il contributo trova copertura nella quota parte delle risorse destinate alla formazione di cui al Decreto del Direttore della UO Prevenzione – Sanità Pubblica n. 10421 del 26 gennaio 2026 (Progetti *readyfin* n. 10257, n. 10258 e n. 10259) e sarà liquidato per il tramite di Azienda Zero, secondo le tranche definite all'art. 4 dell'**Allegato A**.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto e in particolare:

- della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA;

- di approvare le modifiche, integrazioni o atti aggiuntivi all'Accordo di collaborazione che si rendessero necessari per la realizzazione delle attività e che siano previamente concordati e formalizzati con atto scritto firmato dalle Parti contraenti, senza comportare maggiori spese a carico del Bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il DPCM 21 dicembre 2007;

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano 17 aprile 2025, Rep. Atti n. 59/CSR;

VISTA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 21 maggio 2026, Rep. Atti n. 69/CSR, di approvazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031;

VISTE la DGR 30 dicembre 2008, n. 4182, la DGR 15 febbraio 2022, n. 145 e la DGR 30 giugno 2026, n. 648;

VISTI i Decreti del Direttore della Unità Organizzativa Prevenzione - Sanità Pubblica 30 giugno 2022, n. 3 e 7 agosto 2024, n. 2;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) e il Programma Predefinito n. 5 del Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 di cui alla DGR 30 giugno 2026, n. 648, impegnano le Regioni a definire e attuare un modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. di dare atto che il sottogruppo "*Valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" - inserito nel Gruppo tematico regionale "*Formazione*" di cui al Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Prevenzione – Sanità Pubblica 30 giugno 2022, n. 3, successivamente aggiornato con Decreto dello stesso Direttore 7 agosto 2024, n. 2, a supporto del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito con DGR 30 dicembre 2008, n. 4182 in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 - si è avvalso della consulenza del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell'Università degli Studi di Padova per programmare a livello regionale un sistema di monitoraggio e di valutazione volto a verificare l'efficacia della formazione e a migliorarne la qualità, in forza della sua consolidata esperienza scientifica in materia;
4. di ritenere di formalizzare la collaborazione con l'Università degli Studi di Padova in considerazione della consolidata esperienza scientifica in materia di valutazione dell'efficacia della formazione e delle competenze multidisciplinari necessarie per la conduzione di un'attività di valutazione scientificamente fondata;
5. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), quale **Allegato A** del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato all'elaborazione di uno strumento di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'affiancamento tecnico-scientifico degli operatori dei Servizi per la Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL), dei datori di lavoro e dei soggetti formatori nell'utilizzo dello stesso, nonché al supporto tecnico-scientifico per la realizzazione del Programma Predefinito n. 5 denominato "*Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031, inclusa l'elaborazione delle check list e la raccolta ed elaborazione dei relativi risultati;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al punto 5;
7. di stabilire che l'Accordo di collaborazione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2031, termine del Programma Predefinito n. 5 del PNP 2026-2031, salva eventuale proroga concordata per iscritto tra le Parti e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione;

8. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria di approvare con proprio provvedimento le modifiche, integrazioni o atti aggiuntivi all'Accordo di collaborazione che si rendessero necessari per la realizzazione delle attività e che siano previamente concordati e formalizzati con atto scritto firmato dalle Parti contraenti, senza comportare maggiori spese a carico del Bilancio regionale;
9. di assegnare all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA un contributo complessivo massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), da erogare mediante ratei annuali pari ad euro 30.000,00/anno per ciascuna annualità dal 2027 al 2031 e destinato all'attivazione di borse per attività di ricerca, che troverà copertura nella quota parte delle risorse destinate alla formazione di cui al Decreto del Direttore della UO Prevenzione – Sanità Pubblica n. 10421 del 26 gennaio 2026 (Progetti *readyfin* n. 10257, n. 10258 e n. 10259);
10. di incaricare Azienda Zero di liquidare il contributo di cui al precedente punto 9 a favore dell'Università degli Studi di Padova, secondo le modalità e le tranche definite nell'Accordo di collaborazione di cui al punto 5;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto, nonché degli interventi ad esso conseguenti;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

- [1] Dgr_1231_26_AllegatoA.pdf